



Nota sul decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'accesso alla procedura ordinaria del Fondo Opere Indifferibili per l'anno 2023

1. Premessa

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo u.s., il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023 recante *“Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023”*

Il provvedimento disciplina la procedura ordinaria per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili da parte delle stazioni appaltanti, in attuazione del comma 377 della Legge di bilancio 2023, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali.

Ciò al fine di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi nell'ambito del PNRR, del PNC e di altri interventi finanziati con risorse statali.

Il decreto stabilisce che l'accesso al Fondo avviene su base semestrale previo istanza:

- per il primo semestre 2023, **a decorrere dal 14 marzo p.v.**
- per il secondo semestre 2023, **a decorrere dal 16 giugno p.v.**

Inoltre, vengono disposte le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante e le modalità di revoca del contributo da parte dell'Amministrazione statale in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

2. Definizione di intervento e procedure di affidamento avviate

Ai fini dell'accesso al Fondo, è importante evidenziare che il decreto definisce **“l'intervento”** relativamente al PNRR, quale intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il termine specificamente previsto e, per quelli non ricompresi nel PNRR, l'intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2026, dopo il quale potrà essere avviato il procedimento di collaudo.

Inoltre, per **“procedure di affidamento avviate per opere pubbliche ed interventi”**, ai fini del decreto, si intendono le seguenti:

- procedure con bandi o avvisi per l'indizione della procedura di gara, pubblicati dal **1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 (I semestre)** e dal **1° luglio al 31 dicembre 2023 (II semestre)**

- procedure con invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori inviate dal **1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 (I semestre)** e dal **1° luglio al 31 dicembre 2023 (II semestre)**
- procedure per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di PFTE - redatti in base alle linee guida del CSLP - con bandi o avvisi ovvero con lettere d'invito inviate dal **1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 (I semestre)** e dal **1° luglio al 31 dicembre 2023 (II semestre)**

L'avvio della procedura di affidamento, si considera effettuato anche rispetto alla pubblicazione di avvisi di pre-informazione (ex art. 70, c. 2, del Codice dei contratti pubblici).

Importante segnalare, inoltre, che sono considerate avviate le procedure di affidamento alle quali è associato un CIG perfezionato con le modalità previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017.

Le procedure devono essere avviate, su base semestrale come su indicato (quindi tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023 e tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2023), anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale

3. Interventi ammissibili e priorità

Possono **accedere al Fondo per l'avvio di opere indifferibili 2023** gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità, gli interventi:

- a) finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;
- b) integralmente finanziati, relativi al PNC, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;
- c) gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati da:
 - Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per interventi relativi al Giubileo di Roma 2025;
 - Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma 5 -ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
 - Commissario straordinario ex art. 4 -ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, per la realizzazione degli specifici interventi ivi previsti;
- d) per i quali sia stata disposta, per l'anno 2022, l'assegnazione al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento, comunque da realizzare entro il 31 dicembre 2026;

e) per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e per i quali, nel medesimo anno, sia pervenuta formale rinuncia da parte della stazione appaltante, possono accedere al Fondo secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1.

e) **limitatamente al secondo semestre**, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 con priorità a quelli che concorrono agli obiettivi del PNRR.

4. Individuazione del fabbisogno finanziario e termini per l'istanza di accesso al Fondo

In relazione al fabbisogno finanziario da richiedere Fondo, il decreto prevede che esso derivi esclusivamente dall'utilizzo dei prezzari regionali aggiornati ai sensi dell'articolo 26 c. 2 del dl 50/2022 (come specificato nell'articolo 1 commi 370 e 371 della legge di bilancio 2023) e deve essere determinato in relazione all'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, relativi ai soli appalti di lavori.

In merito a ciò, le stazioni appaltanti devono provvedere:

- a) **alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel QE** dell'intervento per il quale si richiede l'istanza di accesso al Fondo
- b) **all' utilizzo di eventuali somme disponibili** relative ad altri interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti, per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi.

L'importo richiesto a carico del Fondo è quindi determinato sottraendo dal fabbisogno finanziario le somme di cui alle lettere a) e b) in elenco.

La domanda di accesso al Fondo, che deve contenere gli specifici elementi indicati nell'articolo 6 del decreto, **è trasmessa dalla Stazione appaltante titolare dei CUP al Ministero dell'economia e delle finanze**, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il DPS e secondo le indicazioni che saranno fornite dal medesimo dipartimento, **rispettando le seguenti scadenze:**

- **dal 14 marzo al 3 aprile 2023, per interventi relativi al I semestre**
- **dal 16 giugno al 6 luglio 2023, per interventi relativi al II semestre**

Seguirà un'istruttoria compiuta dalle **amministrazioni statali**, per gli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, per verificare il contenuto delle domande e per la loro validazione nonché **l'inoltro dell'istanza**, da parte delle stesse amministrazioni, al **Ministero dell'economia e delle finanze entro i seguenti termini:**

- entro e non oltre il 13 aprile 2023 (per istanze relative al I semestre)
- entro e non oltre il 16 luglio 2023 (per istanze relative al II semestre)

Anche in questo caso sarà utilizzata la piattaforma informatica, già in uso presso il DPS.

5. Graduatoria ed assegnazione risorse

A seguito della ricezione di domanda e istanza, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontrerà sui propri sistemi informativi il rispetto alla sussistenza dei requisiti di accesso.

Saranno quindi emanati **i decreti del Ragioniere generale dello Stato con la graduatoria semestrale degli interventi e l'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, tenendo conto dell'ordine di priorità, entro i seguenti termini:**

- **il 3 maggio 2023 (per istanze relative al I semestre)**
- **il 5 agosto 2023 (per istanze relative al II semestre)**

Per la redazione della graduatoria oltre all'ordine prioritario si terrà anche conto: i) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero dell'invio delle lettere di invito e delle altre procedure come su indicate; ii) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti.

L'assegnazione delle risorse per il secondo semestre avviene nei limiti delle risorse eventualmente disponibili a conclusione della procedura relativa al primo semestre, nonché della procedura di preassegnazione del secondo semestre.

Il provvedimento di assegnazione è trasmesso alle amministrazioni centrali che comunicano alle stazioni appaltanti la disponibilità delle risorse aggiuntive per avviare le procedure di gara e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere e per l'accertamento delle risorse a bilancio.

Nel caso in cui le **procedure di affidamento del primo semestre siano andate deserte** - come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG - le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una **nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023**. Per le procedure di gara andate deserte nel secondo semestre, la **nuova procedura di affidamento va effettuata entro il 31 marzo 2024**.

Successivamente al 30 settembre, sarà il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad individuare gli interventi con procedure di affidamento deserte, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.

Il decreto prevede che i ribassi d'asta risultanti dall'aggiudicazione rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Se non utilizzati saranno portate a riduzione delle risorse assegnate con i succitati decreti RGS. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Infine, si evidenzia che il decreto, **all'articolo 10, disciplina la procedura di preassegnazione, la modalità di verifica e quella di revoca per interventi di cui al comma 370 della legge di bilancio 2023.**

In particolare è previsto che **gli enti locali** - che hanno confermato, entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre e che confermeranno entro il 30 giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del Fondo e che saranno ricompresi nei decreti della RGS previsti all'art. 1, comma 370, della legge di bilancio 2023 – devono **provvedere, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, al perfezionamento del CIG e ad aggiornare sul sistema Regis, seguendo quanto dettagliatamente specificato nell'articolato:** i) le informazioni relative all'avvio della gara; ii) il fabbisogno finanziario emergente dell'aggiornamento dei prezzi, determinato esclusivamente con riguardo alla voce "lavori"; iii) il fabbisogno emergente netto.

Entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall'ente locale, l'amministrazione statale istante o titolare, procede alla validazione delle informazioni trasmesse rendendo definitiva l'assegnazione delle risorse.